

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO . . . . .	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 1
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 4
CONVOCAZIONI . . . . .	» 4
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	» 5

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1965, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente della Camera*, BUCCIARELLI DUCCI.

Dopo un ampio scambio di vedute fra tutti i componenti, la Giunta decide di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione relativa alla decisione della Giunta delle Elezioni dell'8 aprile 1965.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

## GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1965, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

GUERRINI GIORGIO ed altri: « Riapertura del termine previsto dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore

degli avvocati e procuratori » (*Modificata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1512-D);

ROMEO: « Modifica del trattamento di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori previsto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalla legge 25 febbraio 1963, n. 289 » (1884);

AMATUCCI ed altri: « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali » (2069).

La Commissione delibera di unificare la discussione di tutte e tre le proposte di legge, in quanto il relatore Amatucci presenta un testo unificato dei tre provvedimenti.

A seguito della relazione del deputato Amatucci, intervengono nella discussione i deputati Pennacchini, Galdo, Romeo, Palazzolo, De Florio, Sforza, Bosisio, nonché il deputato Guidi che a nome del gruppo comunista preannuncia il voto contrario sugli articoli 3 e 4 del testo unificato in quanto ritiene che i fondi per il funzionamento della Cassa debbono essere integrati con contributo statale. D'altro lato, riconoscendo che il provvedimento in esame viene, sia pure limitatamente, incontro alle aspettative della classe forense, annuncia l'astensione del suo gruppo dal voto a scrutinio segreto.

La Commissione, quindi, approva con alcuni emendamenti il testo unificato per cui resta stabilito che il limite per conseguire la pensione è portato a 65 anni di età; l'ammontare della pensione di anzianità per gli avvocati che abbiano un'età inferiore ai 70 anni è, provvisoriamente, di lire 60 mila mensili, mentre ammonta a lire 100 mila mensili per coloro che hanno superato i 70 anni di età.

Inoltre, le pensioni di reversibilità, per coloro che hanno meno di 70 anni, vengono rapportate a lire 40 mila mensili e per coloro che abbiano più di 70 anni a lire 50 mila. Tutti gli iscritti, al compimento del 70° anno

di età, conseguono automaticamente la maggiore pensione mensile di lire 100 mila.

Viene, quindi, previsto che le pensioni erogate dalla Cassa siano cumulabili con qualsiasi altra pensione, ivi comprese quelle statali e che il conseguimento del trattamento pensionistico non comporti più la cancellazione dall'albo forense.

Rimane stabilita la riapertura dei termini per quegli avvocati che ancora non abbiano provveduto al riscatto. Infine, è prevista la istituzione dell'assistenza sanitaria, a favore degli iscritti e dei loro familiari, che verrà erogata attraverso uno degli enti di diritto pubblico che attualmente provvedono all'assistenza contro le malattie, in base ad apposita convenzione che sarà stipulata dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati.

In fine di seduta il deputato Pennacchini presenta un ordine del giorno del seguente tenore: « Rilevato che ai componenti della classe forense, per unanime consenso è stata riconosciuta la qualità di " necessari collaboratori della giustizia " e che non può essere assolutamente disatteso il contributo che tale classe offre allo Stato nell'amministrazione della giustizia; rilevato, altresì, che lo Stato è già intervenuto con sostanziali contributi nella concessione del trattamento di previdenza ed assistenza nei confronti di altre categorie, certamente benemerite, ma non altrettanto impegnate nell'opera di collaborazione con una attività propria dello Stato; considerato, inoltre, che le previsioni di entrata della legge suddetta non consentono l'estensione di una adeguata previdenza ai casi di invalidità, limitandosi nella maggioranza dei casi alla previsione di insufficienti erogazioni sotto il profilo assistenziale, invita il Governo, in sede di approntamento e di esame della prevista nuova legge organica, per il riordinamento generale della materia, a provvedere affinché sia assicurata, nella misura congrua e doverosa, il contributo dello Stato per consentire un più dignitoso trattamento della categoria interessata e l'estensione di una adeguata previdenza ai casi di invalidità ».

L'ordine del giorno, firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, viene accolto dal Sottosegretario di Stato, Misasi, come raccomandazione, ed è approvato all'unanimità.

In fine di seduta, il testo unificato delle proposte di legge 1512-D, 1884, 2069, viene votato a scrutinio segreto ed approvato con il titolo: « Modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e

25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense e istituzione dell'assistenza sanitaria a favore degli avvocati e procuratori legali ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1965, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione delle sezioni autonome del genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria » (1947).

In assenza del Relatore, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme riguardanti il consolidamento della torre di Pisa » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1979-B).

Dopo la relazione favorevole del deputato Nannini, la Commissione approva la modifica introdotta dal Senato all'articolo 4 del disegno di legge, che è quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali di cui ha assunto la gestione » (2241).

Dopo la relazione favorevole del deputato Barbaccia, la Commissione approva gli articoli del disegno di legge che viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni ed integrazioni delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, per quanto riguarda la costruzione di acquedotti e le reti interne di distribuzione nei comuni della Sicilia » (2242).

Dopo la relazione del deputato Barbaccia e l'intervento del Sottosegretario De' Cocci, l'articolo unico della proposta di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1965, ORE 17,50. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Camangi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti » (1527).

Il Presidente ricorda che la Commissione è chiamata a discutere gli emendamenti all'articolo 1.

Il Relatore Fornale illustra l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, che sancisce: « Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione culturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni ».

Dopo che il Sottosegretario Camangi si dichiara favorevole, l'emendamento è approvato.

Il deputato Gombi illustra un suo emendamento aggiuntivo, col quale si afferma che nel caso di subaffitto « il subconduttore subentra nei confronti del locatore in tutti i diritti e gli obblighi assunti dall'affittuario principale ».

Dopo dichiarazioni contrarie dei deputati Franzo, Prearo, Ferrari Riccardo, De Leonardis e del Sottosegretario Camangi, che ricorda il divieto del subaffitto di cui al decreto 5 aprile 1945, n. 156, ed un intervento favorevole del deputato Magno, l'emendamento non è accolto.

Il Relatore Fornale illustra l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, che sancisce: « Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo ».

Dopo che il Sottosegretario Camangi si dichiara favorevole, l'emendamento è accolto.

Il Relatore Fornale illustra il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 1: « Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un anno

dalla ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi 3 anni, il disdetta avrà diritto al risarcimento del danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro due anni ».

Il deputato Franzo propone: 1) di specificare nel testo, in luogo di « ad un coltivatore diretto », « a coltivatori diretti di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353 »; 2) di sopprimere l'inciso « o assumerne la conduzione diretta »; 3) di sopprimere l'inciso « ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi tre anni ».

Intervengono sugli emendamenti i deputati Ognibene, Zanibelli, Franzo, Magno, De Leonardis, Ferrari Riccardo, Imperiale, Gombi.

Il deputato Zanibelli propone la soppressione dell'inciso: « di voler concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto ».

Il deputato Ognibene propone a sua volta un emendamento che sancisca la possibilità di concedere il fondo « ad uno o più coltivatori diretto singoli e associati ».

Il Relatore Fornale insiste sulla formulazione del suo testo, coll'aggiunta del solo inciso, proposto dal deputato Franzo, del riferimento alla legge del 1949.

Il Sottosegretario Camangi chiarisce di essere favorevole al mantenimento del testo del Relatore e al secondo emendamento Franzo.

Dopo interventi dei deputati Gessi Nives e Miceli, il deputato De Leonardis propone che, di fronte all'ulteriore incertezza della Commissione, la questione sia riproposta per un esame ulteriore, al Comitato ristretto già nominato nella seduta del 9 ottobre 1964.

Dopo altri interventi dei deputati Stella, Prearo, Magno e Ferrari Riccardo, il Presidente dichiara che è opportuno un riesame delle varie proposte in Comitato ristretto e rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

## LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

GAGLIARDI ed altri: « Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della " Stella al merito del lavoro " » (1014).

La Commissione riprende la discussione della proposta di legge e dopo interventi del Relatore Martini Maria Eletta, del deputato Gagliardi e del Sottosegretario di Stato Martoni, approva senza modificazioni gli articoli del testo.

In fine di seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 » (2163).

La Commissione vota a scrutinio segreto ed approva l'articolo unico della proposta di legge, già esaminato nella precedente seduta del 7 maggio 1965 ed al quale non sono proposti emendamenti.

Su proposta del Presidente Zanibelli il titolo del disegno di legge è emendato in: « Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per quanto concerne le spese per il trattamento economico e i servizi dell'Ispettorato del lavoro ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

**IN SEDE REFERENTE.**

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1965, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

**PROPOSTA DI LEGGE:**

BARBI PAOLO ed altri: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici » (156).

Il deputato Nucci, in sostituzione del deputato Pucci Ernesto, illustra favorevolmente la proposta di legge, ricordando che in precedente seduta la Commissione aveva espresso l'avviso che l'*iter* del provvedimento poteva rimanere distinto dalla revisione del sistema vigente per le assunzioni obbligatorie, affidata ad un apposito Comitato ristretto.

Il Sottosegretario di Stato Martoni comunica che a seguito di intese tra i Ministeri in-

teressati è stata prospettata in sede governativa l'opportunità di far rientrare anche tale proposta di legge nello studio in corso per una revisione del sistema attuale di collocamento obbligatorio, mentre, nel caso che la Commissione insistesse per l'approvazione della proposta di legge n. 156, fa presente che occorrerebbe procedere ad alcune sostanziali modifiche del testo.

Dopo ampia discussione cui partecipano i deputati Cruciani, Nucci, Gitti e Veronesi, il Presidente Zanibelli rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge, al fine di consentire un più approfondito esame delle proposte di emendamento prospettate dal Governo nonché dalla I Commissione Affari costituzionali e dalla V Commissione Bilancio, con l'intesa che nel frattempo la proposta di legge sarà esaminata anche dal Comitato ristretto nominato per lo studio dei problemi generali del collocamento obbligatorio.

**DISEGNO DI LEGGE:**

« Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (2095).

Su richiesta del Relatore Nucci il Presidente Zanibelli rinvia ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Venerdì 14 maggio, ore 10.

### VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Venerdì 14 maggio, ore 9,30.

**IN SEDE REFERENTE.**

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Istituzione di scuole materne statali (1897) — *(Parere della II, della V e della IX Commissione);*

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Istituzione di scuole statali per l'infanzia (*Urgenza*)

(938) — (*Parere della I, della II, della V e della IX Commissione*);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito (148) — (*Parere della V Commissione*);

DEGAN ed altri: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardinieri (821) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Rampa.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

DE CAPUA ed altri: Concorsi speciali riservati ad alcune categorie di insegnanti elementari non di ruolo (7);

SAVIO EMANUELA ed altri: Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 (22);

FABBRI FRANCESCO ed altri: Modifica alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (426);

QUARANTA e CARIGLIA: Immissione in ruolo degli idonei ed approvati al concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48 (768);

— Relatore: Rampa.

*Esame delle proposte di legge:*

ROMANATO e PIZALIS: Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei (1129);

LEONE RAFFAELE: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di isti-

tuto in possesso di particolari requisiti e condizioni (1777);

— Relatore: Racchetti.

#### **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavori pubblici)

**Venerdì 14 maggio, ore 9,30.**

Sui lavori della Commissione.

#### **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Agricoltura)

**Venerdì 14 maggio, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti (275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

#### **RELAZIONI PRESENTATE**

*III Commissione (Affari Esteri):*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962 (*Approvato dal Senato*) (1733) — Relatore: Di Primio.

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 23,15.*